

OGGETTO: LEGGE DI STABILITÀ 2016 - ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

L'art. 1, comma 178, della legge (di stabilità 2016) 28 dicembre 2015 n. 208 ^(*) – pubblicata nel Supplemento ordinario n. 70 alla G.U. 30 dicembre 2015 n. 302 e in vigore dall'1 gennaio scorso – ha previsto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro che, **nel corso del 2016**, effettuino **assunzioni a tempo indeterminato** (in sostanza confermando, seppur ridimensionandola, l'analoga agevolazione prevista nel 2015 dalla legge n. 190/2014 - CONFIMI RAVENNA NEWS n. 1/2015).

In particolare, al fine di promuovere forme di occupazione stabile, **per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2016, ai datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo) è riconosciuto, per un massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua ^(**).**

Il suddetto esonero contributivo:

1) non spetta:

- per i contratti di apprendistato e di lavoro domestico;
- in caso di assunzione di lavoratori che, nei sei mesi precedenti, fossero occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui si tratta ovvero di cui all'art. 1, comma 118, della legge n. 190/2014 è già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato;
- per le assunzioni di persone già occupate – anche presso società controllate/collegate ex art. 2359 del codice civile ^(***) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto – con contratto a tempo indeterminato, nei tre mesi antecedenti l'1 gennaio 2016 (da ottobre a dicembre 2015);

2) non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote previdenziali previste dalla vigente normativa;

3) non richiede, ai fini del suo riconoscimento, l'adozione di alcun provvedimento attuativo;

4) come precisato dall'Inps con circolare n. 17/2015 relativamente all'analogo beneficio previsto dall'art. 1, comma 118, della legge n. 190/2014 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 3/2015), **l'esonero contributivo riguarda** sia i rapporti di lavoro (anche a part-time) a tempo indeterminato che **le trasformazioni di quelli a termine.**

(*) Art. 1, comma 178, della legge n. 208/2015

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo

indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

(**) L'esonero contributivo previsto dall'art. 1, comma 118, della legge n. 190/2014 per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2015 è invece riconosciuto, per un periodo non eccedente trentasei mesi, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

(***) **Art. 2359 codice civile - Società controllate e società collegate.**

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.